

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022



COMUNE DI SONCINO
(Provincia di Cremona)

Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 22.12.2022

Componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Istituzione del tributo
Articolo 3	Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 4	Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 5	Soggetti passivi
Articolo 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Articolo 7	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Articolo 8	Determinazione della base imponibile
Articolo 9	Tariffa del tributo
Articolo 10	Determinazione della tariffa
Articolo 11	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 12	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 13	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 14	Obbligazione tributaria
Articolo 15	Mancato o irregolare svolgimento del servizio
Articolo 16	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 17	Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND
Articolo 18	Tributo giornaliero
Articolo 19	Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
Articolo 20	Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio e possibilità di eventuale reintegro
Articolo 21	Riduzioni tariffarie
Articolo 22	Riduzioni all'utenza domestica
Articolo 23	Riduzioni all'utenza non domestica (Rifiuti avviati al riciclo)
Articolo 24	Esenzioni
Articolo 25	Cumulo di riduzioni
Articolo 26	Obbligo di dichiarazione – Richiesta di attivazione del servizio
Articolo 27	Risposta alla richiesta di attivazione
Articolo 28	Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio
Articolo 29	Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio
Articolo 30	Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 31	Contenuti e tempi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati
Articolo 32	Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti
Articolo 33	Versamenti
Articolo 34	Modalità di rateizzazione dei pagamenti
Articolo 35	Attività di controllo
Articolo 36	Accertamenti
Articolo 37	Riscossione coattiva
Articolo 38	Sanzioni ed interessi
Articolo 39	Funzionario Responsabile
Articolo 40	Trattamento dei dati personali
Articolo 41	Decorrenza ed efficacia del regolamento e disposizioni transitorie e finali
Allegato A)	Elenco categorie utenze non domestiche

DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI "TARI"

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art.1 della L. n.160/2019 e delle modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020 che prevede una nuova classificazione dei rifiuti. Con la nuova formulazione del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal d. lgs. 116/2020, non è più contemplata l'assimilazione agli urbani dei rifiuti assimilati.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tassa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tassa della TA.RI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA", aventi efficacia vincolante.

Articolo 2

Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. **Si definisce "rifiuto"** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. **I rifiuti urbani non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.

5. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Articolo 4

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
3. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un'autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Articolo 6

Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

Utenze Domestiche (UD)

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e con altezza inferiore a m. 1,50;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze Non Domestiche (UND)

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del presente Regolamento;
- b) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
- j) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla tabella seguente:

Utenze non Domestiche	% di riduzione della superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	45
Elettrauto	35
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	45
Tipografie, stamperie, vetrerie	25
Officine di carpenteria metallica	45
Ambulatori medici, dentisti	20
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	25

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

Articolo 8

Determinazione della base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, misurata al netto dei muri.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Ai fini del calcolo delle superfici non si considera altresì la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
7. Le condizioni di cui ai commi 5 e 6 sono dichiarate dall'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 9

Tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile, o entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se tale termine è successivo al 30 aprile, approva le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Le tariffe anche se approvate entro i termini sopra indicati, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il Comune nella determinazione delle tariffe adotta i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato). La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.
5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
6. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 10

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi di smaltimento in discarica).
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 11

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'articolo 12 del presente Regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con produttività potenziale di rifiuti più simile.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
5. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, si attribuisce quella della categoria prevalente ai fini dei rifiuti.
6. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
7. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Articolo 12

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Agli effetti della commisurazione della TARI i locali e le aree tassabili sono classificati come da allegata tabella A).

Articolo 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Alle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a n. 2 unità fatta salva diversa autocertificazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio.
8. La quota del tributo dovuto per le unità destinate ad uso box sarà calcolata solo sulla parte fissa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio

in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 14

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

Articolo 15

Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore del servizio entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Articolo 16

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 17

Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione, verranno imputati in tariffa in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Articolo 18

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 19

Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle le utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio e possibilità di eventuale reintegro

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani

previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata preventivamente al Comune, a mezzo PEC, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione, che dovrà essere compilata su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, dovranno essere indicati i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a 2 anni.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 7 del presente articolo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al gestore. Decorso il termine di 30 giorni, in assenza di comunicazioni del Comune, l'istanza si intende accolta.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero o riciclo nell'anno solare precedente, corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo. Per la dichiarazione potrà essere utilizzato il modello appositamente predisposto dal Comune. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio della detassazione e il Comune, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della TARI corrispondente alla indebita detassazione.
 La dichiarazione, inviata esclusivamente via PEC, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 7, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.
 9. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa.
 10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.
 11. E' facoltà del Comune di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini ivi indicati ed in caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 21

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica dal mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal mese successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dal mese successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
4. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Articolo 22

Riduzioni all'utenza domestica

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione della parte variabile del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione della parte variabile del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo alla data della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 23
Riduzioni all'utenza non domestica
(Rifiuti avviati al riciclo)

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della parte variabile.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Alla dichiarazione potrà essere allegata a comprova, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;

- b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;
- c) copia del REGISTRO CARICO E SCARICO ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);
- d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;
- e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

In sede di verifica il Contribuente è tenuto ad esibire a richiesta del Comune la predetta documentazione; in caso di mancata produzione della documentazione entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.

- 5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.
- 6. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione o conguaglio alla prima scadenza di versamento utile.

Articolo 24

Esenzioni

- 1. Il Comune riconosce le seguenti esenzioni dalla superficie del tributo ai locali e le aree seguenti:
 - a) locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
 - b) locali e le aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali a uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - e) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi sociali.
- 2. Le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 25

Cumulo di riduzioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 26

Obbligo di dichiarazione – Richiesta di attivazione del servizio

- 1. L'obbligo dichiarativo è assolto con la presentazione della richiesta di attivazione del servizio.
- 2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per

ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione, deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione del servizio, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune deve essere presentata all'Ente medesimo, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e può essere:
 - consegnata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune
 - inviata a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - inviata a mezzo posta elettronica allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
 - inviata a mezzo PEC firmata digitalmente dal dichiarante.

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di posta elettronica/PEC.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni di cui al precedente comma 4 sarà considerata omessa.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre al recapito postale, posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione medesima, i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
 - Utenze non domestiche
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno

- ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
8. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
 9. Le informazioni di cui al precedente comma 8 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del Comune, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
 10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
 11. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'occupazione dei locali, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, ovvero l'erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a far presumere l'effettiva disponibilità dell'immobile, dandone comunicazione all'interessato; in ogni caso, non è preclusa l'attività accertativa dell'Ente.

Articolo 27

Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - Il riferimento alla richiesta di servizio
 - Il codice utente ed il codice utenza

- La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.
- 2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
- 3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a 30 giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 28

Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro 90 giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. Nel caso di decesso del contribuente la comunicazione dovrà essere presentata dagli eredi entro il termine di cui al comma 1.
3. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
4. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 29

Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari 30 giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 30

Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2.

Articolo 31

Contenuti e tempi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti.
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 2, l'esito della verifica ed in particolare:
- a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
6. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Articolo 32 **Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50,00 euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a 120 giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

Articolo 33 Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite le modalità previste dalla normativa vigente; il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alla dichiarazione o richieste di atti di variazione o cessazione del servizio. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR (testo integrato in materia di trasparenza. Allegato "A" delibera Arera n. 444/2019), fatta salva la possibilità per il Comune di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
4. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esenta il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
6. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
7. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
8. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi o disguidi vari nella ricezione del documento di riscossione.
9. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In caso di emissione antecedente l'approvazione delle tariffe TARI, l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato con rata successiva.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere modificate il numero delle rate in cui è suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti di cui al comma precedente. Le scadenze indicate in tale deliberazione hanno valenza per il solo anno di competenza del tributo.
11. Dato che è previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune dovrà allegare i relativi

bollettini al documento di riscossione.

12. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite mail.
13. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
14. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
15. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento il Comune provvede alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio su quanto già versato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, da corrispondere con le rate scadenti successivamente al 1 dicembre dell'anno di riferimento sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.
16. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12,00 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Articolo 34

Modalità di rateizzazione dei pagamenti

1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione, con applicazione degli interessi al tasso legale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro fatta salva la possibilità per il Comune di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. Il Comune nella delibera di approvazione delle tariffe può stabilire una quota minima inferiore a 100,00 euro tuttavia non inferiore a 50,00 euro.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è

obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Articolo 35 **Attività di controllo**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all' Articolo 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente Articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi periodicamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 36 **Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

4. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
5. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 37 **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997, o da soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Articolo 38 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100%, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 35, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione di 500,00 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 200,00 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. accertamento con adesione, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 39 **Funzionario Responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 40 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Articolo 41 **Decorrenza ed efficacia del regolamento e disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore ed hanno effetto dal 1° gennaio 2023.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A) Elenco Categorie utenze non domestiche

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento., calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club